

## **Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, adunanza del 24 marzo 2022**

**Intervento di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 2 all'ordine del giorno "Ordine del giorno presentato dal Consigliere Marco Signori - gruppo "Provincia Progressista"- in merito all'art. 6 del DDL concorrenza e mercato", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale**

L'atto che viene sottomesso alla discussione del Consiglio provinciale fu depositato ancora il 13 gennaio scorso in vista dell'adunanza del successivo giorno 20. In base a quanto consentito ex art. 7 comma 7 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, esso fu discrezionalmente rinviato alla discussione nella seconda seduta dalla sua iscrizione, questa.

Trascorsi settanta giorni dal deposito dell'atto, come si poteva facilmente prevedere si sono succeduti fatti nuovi.

Uno per tutti. Nel corso della discussione del DDL, assegnato alla Commissione Industria del Senato, mentre l'attenzione era puntata sull'art. 6, sono stati presentati molteplici emendamenti, in particolare all'art. 19 del testo-base, "Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione", emendamenti che in buona sostanza concernono le cosiddette stazioni radio base, gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i segnali dei telefoni da tralicci installati anche sui territori dei nostri comuni.

Tali emendamenti, non da noi soltanto, sono giudicati pesantemente peggiorativi delle condizioni vigenti. Se approvati, detto in estrema sintesi, sottrarrebbero alle amministrazioni locali le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, prerogativa questa di natura costituzionale, le priverebbero di entrate derivanti dal canone di occupazione di beni demaniali o in concessione, porterebbero alla cancellazione di misure e norme a tutela della salute pubblica e all'innalzamento fino alla misura del mille per cento dei limiti di esposizione della popolazione agli effetti elettromagnetici. Le amministrazioni locali si troverebbero estromesse da ogni forma di gestione del processo di infrastrutturazione per ridursi a mere esecutrici coatte di espropri di aree private a favore delle compagnie che installano e gestiscono i tralicci.

La documentazione che possediamo al riguardo, per inciso, è a disposizione di chi la desiderasse.

Ci è parso opportuno accennare a questo per sottolineare quanto la Legge annuale per il mercato e la concorrenza mai come questa volta costituisca uno snodo cruciale agli effetti non solo economici, ma anche politici rispetto al ruolo stesso degli enti locali, e sociali per le conseguenze sui cittadini che se ne produrranno.

Ed è ciò che appunto nettamente rileva nell'art. 6 che è l'oggetto dell'ordine del giorno in discussione

Si pensi solo alla nostra SABaR, un'azienda a controllo pubblico, ben gestita, efficace nell'operare in logica industriale senza tare finanziarie, funzionale per molteplici aspetti a una buona gestione amministrativa del territorio, in grado di offrire un servizio di qualità certamente migliore di altri e assai concorrenziale nel rapporto tra qualità stessa e costi.

Le previsioni di cui all'art. 6 del testo-base, nonostante tutte le buone qualità di SABaR, metterebbero i comuni partecipanti, come minimo, nella condizione di sottostare ciclicamente all'aggravio di adempimenti mirati a disincentivare la gestione pubblica dei servizi pubblici locali.

Il testo dell'ordine del giorno sinteticamente già indica punto per punto le maggiori criticità riscontrate. Non lo leggeremo per esteso. Sintetizziamo per punti.

- lettera "a": trasferisce l'individuazione dei servizi pubblici locali alla competenza esclusiva statale;
- lettera "d", introduce addirittura incentivi, da risorse di finanza pubblica, per l'aggregazione dei servizi stessi così da favorirne l'affidamento a qualche "multiutility", magari straniera;
- lettera "f": introduce a carico degli enti locali l'obbligo di giustificazioni stringenti in caso non si affidino al mercato, con profitto di privati, per l'effettuazione di detti servizi;
- lettera "g": sottopone gli enti locali all'obbligo di motivare tale condotta nei confronti dell'autorità Antitrust;
- lettera "s": di contro, prevede a carico dei privati affidatari dei servizi il solo obbligo irrisorio di pubblicazione dei dati relativi alla qualità del servizio, agli investimenti effettuati e alla loro programmazione, dati questi tipicamente d'interesse prevalente degli analisti finanziari;
- lettera "v": prospetta interventi sostitutivi dello Stato centrale a carico degli enti locali inadempienti;
- lettera "l": già ipotizza gravi conseguenze occupazionali al superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, da fronteggiarsi con apposite "clausole sociali";
- lettera "o", contempla una asserita "razionalizzazione" dei rapporti fra servizi pubblici locali e affidamento dei rapporti negoziali di partenariato di cui al c.d. Codice del terzo settore (D. Lgs. 3/7/2017, n. 117), con rilevanti negativi impatti sulle realtà non profit dell'economia sociale.

Le previsioni dell'art. 6 minano in radice le funzioni pubbliche degli enti locali, che ne verrebbero pressoché forzati a cedere al mercato i servizi pubblici di propria titolarità con grave nocumento e pregiudizio dell'equità e della stessa coesione sociale sui territori.

Nel 2011 si tenne una consultazione referendaria sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, nella quale il popolo italiano, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sancì la propria netta contrarietà alla privatizzazione dei servizi pubblici e, con ciò, alla loro consegna al cosiddetto mercato e dunque alla profittabilità economica, che oggi è divenuta prevalentemente finanziaria.

Le previsioni di cui sopra si trovano in patente contrasto con tali esiti referendari. Minano inoltre in radice le funzioni pubblicistiche degli enti locali, che ne verrebbero quasi forzati a cedere al mercato i servizi pubblici di propria titolarità con grave nocumento e pregiudizio dell'equità e della stessa coesione sociale sui territori.

Merita notare che l'art. 6, qui in discorso, istituisce una Legge-delega, affida cioè al governo il compito di emanare un decreto legislativo, o più, in base alle indicazioni formulate.

Così rimanendo le cose, verrebbe a esserne pesantemente colpito il ruolo stesso degli enti locali così come originariamente disegnato dalla Costituzione repubblicana.

Mentre lo Stato centrale avocherebbe a sé una competenza esclusiva in materia di servizi pubblici locali, da esercitarsi sostanzialmente all'unico scopo di favorire il mercato, agli enti locali teoricamente resterebbe in capo, come nella lettera "b", la mera funzione di regolazione dei servizi stessi.

Viene inoltre prevista, alla lettera "q", una revisione dei regimi di proprietà e gestione di reti e impianti e di cessione in caso di subentro, all'asserito fine (citiamo) "di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente", il che induce

a pensare che non solo la gestione dei servizi, ma anche le relative reti, si vogliano tendenzialmente affidare al mercato con relative indennità di buonuscita che, se al pubblico potrebbero garantire un certo prezzo di cessione, al privato soggetto subentrato consentirebbero ulteriori margini in fase di successivo avvicendamento.

Abbiamo cercato di riassumere, dall'ordine del giorno presentato, le ragioni per cui par legittimo esprimere seria preoccupazione nei confronti di misure che mirano a ostacolare la gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali avvantaggiando privati soggetti, auspicarne l'emendamento o lo stralcio e avviare una discussione pubblica sul ruolo fondamentale degli enti locali stessi, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità anche nell'ottica di un'azione di contrasto alle crescenti diseguaglianze sociali, così come formulato nel dispositivo dell'ordine del giorno che ci auguriamo possa trovare approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Merita infine sottolineare che due giorni fa, nella ricorrenza della Giornata mondiale dell'acqua, il Consiglio comunale di Roma approvò una mozione di contenuto affine al nostro ordine del giorno ma più ficcante, con la quale l'Assemblea impegna il sindaco e la giunta ad adottare ogni utile iniziativa diretta, fra l'altro, a richiedere formalmente lo stralcio dell'art. 6 dal DDL Concorrenza.